

## **DECRETO**

**n. 96 del 16.10.2018**

Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra LaMMA ed ARPAT ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini
- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- LaMMA ed ARPAT sono Enti pubblici dipendenti della Regione Toscana impegnati nel monitoraggio e tutela dell'ambiente;
- che ciascun Ente intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'altro;
- Considerato l'intendimento di ARPAT e del Consorzio LaMMA di addvenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;
- Tenuto conto che ARPAT e LaMMA sono impegnati, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, nel monitoraggio e tutela dell'ambiente e che tale finalità possa qualificarsi come interesse comune, ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/1990;

Visti i contatti intercorsi tra le Direzioni di ARPAT e LaMMA, al fine di condividere il testo dell'accordo di collaborazione sopracitato, focalizzato sulla collaborazione per consolidare e integrare le competenze nelle rispettive aree di interesse al fine di migliorare la conoscenza ed il supporto tecnico offerto al sistema regionale e nazionale circa i fenomeni ambientali;

Dato atto che ARPAT e LaMMA intendono collaborare negli ambiti di interesse ambientale di competenza del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, relativamente a:

- inquinamento atmosferico e dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- metodi e modelli per il monitoraggio e la previsione della qualità delle acque marine e costiere (Strategia Marina e Direttiva Balneazione);
- previsione della dispersione dei pollini col fine di elaborare un bollettino specifico;
- realizzazione di una mappa relativa alla presenza dell'amianto sul territorio toscano, sviluppando modelli e basi dati;

Considerato che la collaborazione tra ARPAT e LaMMA sarà attuata tramite la stipula di successivi accordi attuativi, che disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativo-gestionale;

Tenuto conto che il presente accordo ha una durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 3 mesi prima dalla scadenza;

## **DECRETA**

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione tra ARPAT e LaMMA (All. A) ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 documento parte integrante e sostanziale del presente atto che sarà attuato tramite la stipula di successivi accordi attuativi, che disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifici, organizzativo-gestionale;
2. di prendere atto che il presente accordo ha una durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 3 mesi prima dalla scadenza;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **ex art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241**

#### **TRA**

**Consorzio LaMMA** - C.F. 94152640481 - da qui in avanti **LaMMA**, rappresentato dall'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini, con sede legale in via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

#### **E**

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana** C.F. 04686190481 - da qui in avanti **ARPAT**, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marcello Mossa Verre, con sede legale in via Nicola Porpora, 22 - 50144 Firenze;

#### **PREMESSO**

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- LaMMA ed ARPAT sono Enti pubblici dipendenti della Regione Toscana;
- che il LaMMA, la cui attività e funzionamento sono regolati dalla L.R. n. 39/2009 e s.m.i., è un consorzio senza fini di lucro cui partecipano la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, opera nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, oceanografia, geologia, qualità dell'aria sviluppando modelli e basi dati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
- che il LaMMA svolge negli ambiti sopra indicati attività di ricerca per produrre innovazione e sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio;
- che ARPAT, la cui attività e funzionamento sono regolati dalla Legge n. 61/1994 e dalla L.R. n. 30/2009 e s.m.i., è un ente pubblico che svolge attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;
- che la legge n. 132 del 28 giugno 2016 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente con l'obiettivo di assicurare omogeneità ed efficienza all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente;

- che i Soggetti che compongono il suddetto sistema sono le ARPA regionali (ARPA) e provinciali (APPA) e ISPRA e svolgono, tra le altre, funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e delle loro evoluzioni;
- Che LaMMA e ARPAT sono Enti impegnati nel monitoraggio e tutela dell'ambiente;
- che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che ciascun Ente intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'altro;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il LaMMA ha approvato il testo del presente accordo con decreto n. del;
- l'ARPAT ha approvato il testo del presente accordo con decreto n. del

#### **RITENUTO CHE**

le Parti giudicano estremamente positiva una collaborazione per consolidare e integrare le competenze nelle rispettive aree di interesse al fine di migliorare la conoscenza ed il supporto tecnico offerto al sistema regionale e nazionale circa i fenomeni ambientali;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### Art. 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

##### Art. 2 – Oggetto

ARPAT e LaMMA intendono collaborare negli ambiti di interesse ambientale di competenza del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente relativamente a:

- inquinamento atmosferico e dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- metodi e modelli per il monitoraggio e la previsione della qualità delle acque marine e costiere (Strategia Marina e Direttiva Balneazione);
- la previsione della dispersione dei pollini col fine di elaborare un bollettino specifico;
- realizzare una mappa relativa alla presenza dell'amianto sul territorio toscano,

sviluppando modelli e basi dati.

##### Art. 3 Accordi attuativi

La collaborazione tra le Parti sarà attuata tramite la stipula di successivi accordi nel rispetto del presente atto.

Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e preciseranno di volta in volta gli impegni di cui all'articolo 2.

#### Art. 4 Oneri Finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

#### Art. 5 Utilizzazione dei risultati

Trattandosi di attività congiunte la proprietà di tutti i beni acquisiti e/o realizzati è congiunta. Con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale e ai brevetti, si rinvia a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia e dalle disposizioni di cui al D. Lgs 10 febbraio 2005 (codice della proprietà industriale). Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo.

Essendo i risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo frutto della collaborazione delle Parti, gli stessi saranno in comune tra le Parti e saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni e altri canali di divulgazione. Le Parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativi ad attività svolte nell'ambito degli accordi attuativi del presente accordo.

#### Art. 6 Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 3 mesi prima dalla scadenza.

#### Art. 7 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo.

Per il LaMMA l'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini

Per l'ARPAT, il Direttore Generale, Dott. Marcello Mossa Verre.